



CIRCOLARE N° 14 DEL 31 MAGGIO 2013

DPR n. 59 del 13 marzo 2013
(S.O.G.U. n. 42 del 30.5.2013)

Pubblicato il decreto sulla Autorizzazione Unica Ambientale

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 124 (suppl. ord. n. 42) il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante *“Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti **non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale**”*. Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio e attua la legge n. 35 del 2012 (*“Semplifica Italia”*) nella parte in cui introduce l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) tra gli strumenti di semplificazione per le PMI.

L’AUA sostituisce fino a 7 procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.). Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria.

Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA. In caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio dell’autorizzazione è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi: l’impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.

La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d’impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- e) documentazione previsionale di impatto acustico;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all’AUA quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.

L’articolo 6 detta poi le modalità di richiesta in caso di modifiche: le modifiche delle attività o degli impianti per i quali è già stata rilasciata l’autorizzazione unica ambientale sono oggetto della disciplina dettata dall’articolo 6, che impone in particolare all’impresa o al gestore, che intenda effettuare una modifica non sostanziale, l’obbligo di comunicazione della stessa all’autorità competente, nonché l’obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 in caso di modifica sostanziale.

A fini di accelerazione è stato fissato all'autorità competente un termine per esprimersi sulla comunicazione fatta dal proponente, nelle cui more il gestore può comunque procedere alla modifica non sostanziale salvo successivo aggiornamento dell'autorizzazione da parte della medesima autorità (comma 1). Disposizioni integrative possono essere dettate da regioni e province autonome (comma 4)

L'articolo 10 detta poi disposizioni per regolamentare i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del regolamento (comma 1), stabilendo altresì che l'Autorizzazione unica ambientale può essere richiesta allo scadere del primo titolo abitativo da essa sostituito (comma 2).

Viene altresì previsto che con apposito decreto interministeriale adottato d'intesa con la Conferenza unificata, verrà definito un modello unificato e semplificato per la richiesta dell'autorizzazione in esame; nelle more di tale adozione la domanda per il rilascio dell'autorizzazione in questione sarà presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1.